

IL COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

- | | |
|--|---|
| - Prof. Avv. Antonio Gambaro | Presidente |
| - Prof.ssa Antonella Sciarrone Alibrandi | Membro designato dalla Banca d'Italia
(Estensore) |
| - Prof. Avv. Emanuele Lucchini Guastalla | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| - Dott. Mario Blandini | Membro designato dal Conciliatore Bancario
Finanziario |
| - Dott.ssa Anna Bartolini | Membro designato dal C.N.C.U. |

nella seduta del 3 giugno 2010 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica.

FATTO

Con ricorso del 27 gennaio 2010 la ricorrente affermava che, in data 8 gennaio 2009, a seguito della richiesta di un fido di euro 90.000,00 ad una banca terza, era venuta a conoscenza dell'esistenza di una segnalazione a suo nome in CRIF in qualità di coobbligata, per 3 finanziamenti concessi ed erogati, a sua insaputa e senza alcuna sottoscrizione, al proprio coniuge per il tramite dell'intermediario resistente, da una società finanziaria appartenente al medesimo gruppo.

Al fine di ottenere comunque il finanziamento, su consiglio del direttore della banca terza, la ricorrente aveva ripresentato domanda di mutuo per un importo ridotto a euro 60.000,00 e contestualmente aveva estinto le esposizioni anzidette *“mediante il realizzo di attività mobiliari”*.

Dopo aver più volte sollecitato l'intermediario resistente a produrre copia dei contratti di finanziamento per le opportune verifiche, la ricorrente, non avendo ottenuto alcun risultato, provvedeva a presentare formale reclamo all'intermediario medesimo, richiedendo la ripetizione di quanto versato per estinguere l'esposizione e il risarcimento dei danni subiti per il *“realizzo di titoli ad alto rendimento e per le deteriorate chance creditizie e di immagine nei confronti dell'altro istituto”*. La ricorrente affermava, infatti, di non aver mai sottoscritto i contratti in questione, dei quali la banca non era comunque stata in grado di fornire copia.

Con lettera del 12 novembre 2009, l'intermediario convenuto respingeva le richieste di rimborso in quanto la ricorrente aveva estinto volontariamente i finanziamenti contestandone solo successivamente la regolarità.

Il 25.11.2009 la ricorrente replicava chiedendo il risarcimento dell'importo complessivo di € 93.019,66.

Non avendo ricevuto risposta, con il sopracitato ricorso la ricorrente chiedeva all'Arbitro Bancario Finanziario la restituzione *“ex art. 2033 c.c. dell'importo di € 28.019,66*



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

corrisposto in data 13.3.2009 oltre interessi dalla data del pagamento e il risarcimento dei danni indicati in € 65.000,00”.

In sede di controdeduzioni l'intermediario precisava che i tre finanziamenti in questione, per complessivi € 35.000,00 erano stati concessi dalla società finanziaria del gruppo e solo perfezionati per il tramite della banca, nel periodo luglio 2007 - novembre 2008 al coniuge della ricorrente, e che la ricorrente figurava quale “*coobbligata*”. Considerando anche che tali finanziamenti erano stati estinti anticipatamente dalla stessa nel marzo 2009 e di propria iniziativa, l'intermediario resistente riteneva che non fosse ravvisabile alcuna responsabilità propria e chiedeva pertanto all'ABF di respingere il ricorso.

Atteso che la ricorrente chiedeva la ripetizione dell'indebito pagamento effettuato in sede di estinzione anticipata e il risarcimento del danno derivante dalle segnalazioni in CRIF, e che l'intermediario convenuto non era stato in grado di esibire copia dei contratti di finanziamento, né aveva prodotto evidenze documentali in merito a tali segnalazioni, in data 3 maggio 2010, la Segreteria Tecnica chiedeva all'intermediario di comunicare da chi erano state effettuate le segnalazioni in CRIF (se dalla banca stessa o dalla finanziaria del gruppo) e di precisare, con riferimento alle contabili del marzo 2009, quale dei due intermediari fosse stato il percettore finale delle somme corrisposte a titolo di estinzione anticipata dei finanziamenti.

Con nota del 25 maggio 2010 l'intermediario convenuto riscontrava la richiesta, facendo presente che:

- la ricorrente e il proprio coniuge “*non risultano segnalati in ‘CRIF’ da ...[la banca]*”;
- le somme corrisposte dalla ricorrente per l'estinzione anticipata dei finanziamenti erano state accreditate alla finanziaria del gruppo.

Considerato il procedimento maturo per la decisione, questo Collegio lo ha esaminato nella riunione del 3 giugno 2010.

DIRITTO

La questione che questo Collegio ritiene di dover preliminarmente esaminare attiene alla sussistenza della legittimazione passiva in capo all'intermediario convenuto.

Dalla documentazione prodotta dalle parti, con particolare riferimento all'attività di integrazione documentale posta in essere dalla Segreteria Tecnica, è emerso infatti un dato di non trascurabile rilievo nel rapporto intercorrente tra le parti e tale da precludere una valutazione nel merito.

In particolare, sebbene sia indiscusso che i contratti di finanziamento oggetto della vertenza siano stati conclusi tramite l'intermediazione della banca convenuta, risulta altrettanto pacifico che il soggetto con cui il contratto di finanziamento è stato stipulato non è la banca convenuta, bensì una società finanziaria del medesimo gruppo per la quale la banca resistente svolge l'attività di collocamento dei prodotti presso la propria rete, curandone l'istruttoria, il perfezionamento sotto il profilo contrattuale e la conseguente erogazione.

Nella sostanza, dunque, è la società finanziaria a valutare il merito creditizio, assumendosi il rischio di credito, e a provvedere alla gestione delle morosità e dei recuperi, restando a carico dell'intermediario convenuto solo i rischi di natura operativa, concernenti l'identificazione dei richiedenti, la completezza e l'autenticità della documentazione prodotta oltre che l'erogazione del prestito al legittimo beneficiario.

A ciò si aggiunga che, coerentemente, le segnalazioni in CRIF del nominativo della ricorrente sono state effettuate direttamente dalla società finanziaria che pure risulta il percettore finale delle somme versate dalla ricorrente stessa a titolo di estinzione anticipata e di cui oggi si chiede la restituzione.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, si deve pertanto rilevare il difetto di legittimazione passiva in capo all'intermediario convenuto, restando ferma, nel merito, la possibilità per la ricorrente di rivolgere le proprie pretese alla società finanziaria.

P. Q. M.

Il Collegio dichiara il difetto di legittimazione passiva dell'intermediario convenuto.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANTONIO GAMBARO